

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

162° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.....	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	24
5 ^a - Bilancio.....	»	30
6 ^a - Finanze e tesoro	»	34
7 ^a - Istruzione.....	»	38
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	42
11 ^a - Lavoro.....	»	44
12 ^a - Igiene e sanità.....	»	47
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	49

Organismi bicamerali

Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	<i>Pag.</i>	57
--	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	59
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	»	60
7 ^a - Istruzione - Pareri.....	»	62

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

167^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(1099) PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio, fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento (Esame e rinvio)

Il relatore MAFFIOLI illustra l'iniziativa parlamentare che promuove un intervento innovativo consistente nella realizzazione e gestione di una struttura destinata a ospiti anziani, non necessariamente per cure mediche, ma anche per ottenere assistenza sociale e condizioni abitative idonee alla terza età.

Il disegno di legge rende attuali le risorse accantonate nella legge finanziaria per il 2002, autorizzando la spesa per la realizzazione del centro anziani mediante l'utilizzo privilegiato del *project-financing*. Le deroghe alla normativa in materia di opere pubbliche, disposte dal disegno di legge, hanno lo scopo di abbreviare i tempi di realizzazione delle infrastrutture, mentre la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico per la realizzazione e gestione dell'opera intende salvaguardare le finalità sociali e il controllo pubblico dell'intervento.

L'oratore conclude suggerendo l'opportunità di verificare, anche in base ai pareri richiesti ad altre Commissioni parlamentari, l'effettiva competenza della Commissione affari costituzionali sul disegno di legge in titolo, che reca disposizioni prevalentemente in materia di assistenza.

Il senatore PIROVANO sottolinea la circostanza che il comune di Caravaggio intende apportare i propri mezzi finanziari, anche al fine di mantenere, insieme ad altri comuni del circondario, il controllo pubblico sulla costituenda società per azioni.

Si sofferma quindi sulla crescente attenzione da parte di operatori economici verso i servizi agli anziani, con l'acquisizione di vecchie strutture da adibire a centri per la terza età, anche al fine di trarne un rilevante profitto. In tale prospettiva, gli enti locali, che fra i loro doveri hanno quello di tutelare i cittadini, possono svolgere un ruolo importante.

Il sottosegretario VENTUCCI ricorda che in Parlamento sono state presentate diverse iniziative emblematiche del nuovo interesse verso la terza età: vanno in questo senso la richiesta di un osservatorio per gli anziani e due proposte di inchiesta parlamentare.

Il Governo sottolinea l'esigenza di verificare i riflessi finanziari dell'iniziativa, suscettibile di essere replicata presso altri comuni. In ogni caso, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1073) SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1095) BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(1465) MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore FALCIER dà conto congiuntamente delle iniziative in titolo che riprendono i contenuti di alcuni disegni di legge della passata legislatura.

Osserva che negli ultimi anni sono emerse molteplici esperienze associative, tra le quali si sono distinte quelle operanti nel campo della solidarietà, della promozione e integrazione sociale dei portatori di *handicap*, del volontariato. Vi è quindi la necessità di verificare la reale rappresentanza delle associazioni, in particolare se i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sono ancora sufficienti. Il fenomeno, infatti, in molti casi arriva a impedire o a ostacolare la corretta individuazione degli interlocutori con i quali confrontare le iniziative da intraprendere a livello nazionale. E ciò è tanto più grave nel settore dell'*handicap*, dove le associazioni sono chiamate da normative nazionali ed europee a esercitare un ruolo particolarmente significativo.

Le associazioni nazionali che storicamente operano a favore dei soggetti portatori di *handicap*, i cui iscritti ammontano complessivamente a 5 milioni, collaborano quotidianamente con la pubblica amministrazione e sono inserite con propri rappresentanti in diverse istituzioni pubbliche. La pluriennale esperienza e la vasta rappresentatività induce a riconoscere loro un ruolo peculiare. Dichiarato l'interesse pubblico nazionale, il disegno di legge riconosce alle associazioni in parola l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con poteri di rappresentanza, nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, e le include tra i beneficiari dei contributi, a scopo di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, di cui alla legge n. 222 del 1985.

Il relatore precisa quindi che il riferimento alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 dovrebbe servire solo per una facile e precisa individuazione delle associazioni storiche e rappresentative, senza ulteriori conseguenze giuridiche, e sottolinea l'esigenza di approfondire la portata delle norme in esame, eventualmente anche attraverso alcune audizioni.

Il presidente PASTORE osserva che le disposizioni in esame sollevano la questione della parità di trattamento delle associazioni di cui all'elenco della citata tabella B: è opportuno riflettere se altre associazioni siano meritevoli di analogo riconoscimento.

Sollecita quindi l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sull'apparente incompatibilità dei commi 1 e 2 dell'articolo 2. Infatti, mentre nel primo si prevede che le associazioni di cui al disegno di legge partecipano insieme allo Stato alla ripartizione dei fondi derivanti dalla destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF, nel secondo si individua un'ulteriore categoria di destinatari che si aggiunge a quelle previste dalla normativa vigente.

Il senatore DEL PENNINO nota che se si intende ammettere le associazioni citate al concorso con lo Stato nella ripartizione della quota liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni IRPEF annuali, si dovrebbe più propriamente intervenire modificando la norma relativa della legge n. 222 del 1985.

Il sottosegretario VENTUCCI, a nome del Governo, suggerisce di compiere una verifica sui presupposti e sulla portata delle disposizioni in esame. In proposito, evidenzia il rischio che il riconoscimento di un interesse particolare solo per alcune associazioni finisca per dare luogo a monopoli di rappresentanza. Pur essendo innegabile il disordine dovuto al moltiplicarsi delle associazioni, il riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale pone questioni di profilo costituzionale e normativo che meritano di essere approfondite.

Il Governo, tuttavia, si rimette alle scelte della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(844) COLETTI ed altri. – *Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento

(879) IOANNUCCI ed altri. – *Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore BOSCETTO, illustrando il disegno di legge n. 879, ricorda che nel corso dei lavori preparatori della legge 13 dicembre 1999, n. 475 fu proposto un emendamento inteso a esplicitare che l'ineleggibilità, prevista per chi sia stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a 6 mesi, è esclusa qualora la pena medesima sia sospesa dal giudice. Tuttavia, nel corso della discussione in Assemblea, l'emendamento venne ritirato perché superfluo, ritenendosi pacifico che l'ineleggibilità non si verifica se c'è sospensione della pena.

Le applicazioni giurisprudenziali della normativa sull'ineleggibilità, al contrario, hanno continuato a ritenere che la sospensione condizionale della pena sia priva di rilevanza agli effetti della eleggibilità e la questione di illegittimità costituzionale sollevata in proposito è stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 132 del 2001.

La volontà del legislatore, assolutamente chiara per quanto risulta dai lavori parlamentari, è stata dunque completamente disattesa. Il disegno di legge interviene allora per stabilire, con interpretazione autentica, che l'ineleggibilità non è operante qualora la pena inflitta sia sospesa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale; un chiarimento doveroso, sebbene suscita perplessità, anche sotto il profilo costituzionale, l'idea di perseguire lo scopo normativo attraverso una norma di mera interpretazione.

Affida alla Commissione, quindi, la valutazione circa l'opportunità di individuare soluzioni alternative per il conseguimento di un obiettivo comunque condiviso.

Si riserva, infine, di proseguire la relazione, con l'illustrazione del disegno di legge n. 844, in una prossima seduta.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

168^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza Frattini e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Saporito.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 20 giugno.

Il ministro FRATTINI presenta e illustra un nuovo emendamento 19.100, orientato a dare migliore attuazione al programma del Governo per ciò che attiene all'innovazione tecnologica, con particolare riguardo alla digitalizzazione e informatizzazione della pubblica amministrazione, prevedendo un coordinamento da parte del Ministro per l'innovazione e le tecnologie al fine di superare la dispersione delle risorse che potrebbe determinarsi a seguito di decisioni non concordate.

Per il finanziamento relativo viene istituito il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti e indica gli stanziamenti necessari per la loro realizzazione e assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

Su richiesta del senatore MAFFIOLI, il MINISTRO precisa che le misure descritte riguardano esclusivamente l'impiego delle risorse statali e non interferiscono con gli interventi di informatizzazione già programmati o realizzati dalle regioni, sebbene siano stati perfezionati alcuni protocolli di collaborazione, in particolare con la regione Lombardia, come quello che riguarda la carta di identità elettronica.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 19.100 alle ore 13 di martedì 2 luglio.

Il relatore BOSCETTO ricorda di aver presentato nella precedente seduta l'emendamento 28.101 (testo 2), che riconduce al consiglio di amministrazione, anziché alle regioni, la nomina del direttore generale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico non trasformati in fondazioni. Illustra, inoltre, l'emendamento 33.3, che proroga al 31 dicembre 2002 il termine per l'esercizio della delega relativa all'attuazione della Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina.

Il ministro FRATTINI fa presente che il Governo intende evitare per il futuro la coincidenza di termini di scadenza o di proroghe con la fine dell'anno per scongiurare il sovrapporsi di adempimenti. Invita pertanto il relatore a indicare un termine diverso nell'emendamento 33.3.

Il relatore BOSCETTO sottolinea che il termine del 31 dicembre 2002 è stato concordato con l'Ufficio legislativo del Ministero della salute e dichiara tuttavia la propria disponibilità a modificare il termine suddetto riservandosi di proporre successivamente una nuova formulazione dell'emendamento.

Il presidente PASTORE informa quindi la Commissione sul parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sull'articolo 1, che condiziona il nulla osta all'inserimento di un comma aggiuntivo 1-*bis* e alla riformulazione dei commi 3 e 4, e sui relativi emendamenti. In conseguenza di detto parere dichiara inammissibili gli emendamenti 1.7 e 1.5.

Il relatore BOSCETTO presenta quindi gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102, volti a recepire le condizioni espresse dalla Commissione bilancio, sui quali il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene posto in votazione e risulta respinto mentre l'emendamento 1.3 è dichiarato decaduto in assenza del proponente.

L'emendamento 1.100, è messo ai voti ed è accolto. L'emendamento 1.4 è quindi dichiarato decaduto in assenza del proponente mentre risultano respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.2, 1.9 e 1.8.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.101, respinge l'emendamento 1.6 ed approva l'emendamento 1.102.

Il PRESIDENTE illustra il parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sull'articolo 2, che pone una condizione sull'inserimento di un

comma 1-*bis*, recante la clausola di invarianza finanziaria, richiedendo l'apposizione di un'analogia clausola a proposito dell'emendamento 2.1.

Gli emendamenti 2.3 e 2.2, posti in votazione sono respinti.

Il senatore MAFFIOLI, in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.1, che riformula in un nuovo testo, accogliendo le proposte di modifica avanzate dal ministro FRATTINI.

Il relatore BOSCETTO presenta quindi l'emendamento 2.100, su cui il Governo esprime parere favorevole, volto a recepire il citato parere della 5^a Commissione.

Il PRESIDENTE rileva che la clausola di invarianza finanziaria introdotta dall'emendamento 2.100 garantisce anche l'invarianza degli effetti finanziari dell'emendamento 2.1 (testo 2).

Gli emendamenti 2.1 (testo 2) e 2.100, posti in votazione, sono quindi approvati.

Il sottosegretario SAPORITO invita il relatore a riformulare l'emendamento 2.4, inserendo dopo le parole «sono trasferite» le seguenti: «a partire dal 2003». Si tratta di modifiche che precisano i profili di copertura finanziaria, sebbene non costituiscano condizioni poste dalla 5^a Commissione.

Il presidente PASTORE, considerando che la Commissione bilancio si è già espressa in senso non ostativo sull'emendamento 2.4, invita a procedere all'approvazione del testo originale, tenendo conto che, trattandosi di una modificazione, dovrebbe essere ammissibile la presentazione in Assemblea di emendamenti correlati.

Posto ai voti, l'emendamento 2.4 risulta quindi approvato.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibile l'emendamento 3.0.1, ai sensi del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente.

L'emendamento 3.1, posto in votazione, non è accolto. E' accolto, invece, l'emendamento 3.500.

In considerazione del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente, il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 4.6 e 4.8. Illustra, inoltre, il parere della Commissione bilancio sull'articolo 4, condizionato alla riformulazione del comma 1, e sull'emendamento 4.0.1, di nulla osta a condizione che venga inserita la clausola di invarianza finanziaria proposta.

Il relatore BOSCETTO presenta, quindi, l'emendamento 4.100, che raccoglie la citata indicazione della Commissione bilancio relativa al comma 1, ed il subemendamento 4.0.1/1, che recepisce analogamente le condizioni poste dalla 5^a Commissione a proposito dell'emendamento 4.0.1, sui quali il Governo esprime avviso favorevole.

Dichiarato decaduto l'emendamento 4.1 in assenza del proponente, gli emendamenti 4.5, fatto proprio dal presidente PASTORE, e 4.100, vengono messi in votazione e risultano accolti. L'emendamento 4.4 è quindi respinto mentre l'emendamento 4.2 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Su proposta del relatore BOSCETTO, il ministro FRATTINI riformula l'emendamento 4.3 riferendolo all'articolo 7 (7.100) e proponendo, conseguentemente, la modificazione della rubrica del medesimo articolo.

Vengono quindi accolti il subemendamento 4.0.1/1 e l'emendamento 4.0.1 fatto proprio dal presidente PASTORE.

L'emendamento 5.1, posto in votazione, è respinto.

Il PRESIDENTE dà conto del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente sull'articolo 6, che presuppone la presentazione di un emendamento soppressivo da parte del relatore e la conseguente preclusione dei relativi emendamenti.

Il ministro FRATTINI sottolinea che l'articolo 6 riformula la norma sulla contrattazione collettiva integrativa secondo l'accordo recentemente raggiunto con le organizzazioni dei lavoratori del pubblico impiego, siglato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo è convinto che la disposizione non comporti oneri aggiuntivi e pertanto invita il Presidente a verificare la procedibilità tecnica di un voto favorevole al mantenimento dell'articolo 6, su cui chiede che l'Assemblea del Senato venga chiamata ad esprimersi.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l'esame dell'articolo 6.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1271**Art. 1.****1.1**

GUBERT

Al comma 1, dopo le parole «pubblica amministrazione», inserire la seguente: «statale».

1.7

TURRONI

Al comma 1, sostituire da «alla diretta» fino alla fine con le seguenti: «. Ai fini della presente legge, l'Alto Commissario opera in qualità di autorità indipendente».

1.3

IZZO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'Alto commissario ha sede nella città di Benevento».

1.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«I-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.».

1.4

IZZO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«*I-bis.* L'incarico di Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione è conferito, per un periodo di cinque anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ad un soggetto rientrante in una delle categorie di seguito elencate: 1) avvocati con iscrizione all'albo professionale per almeno dieci anni; 2) docenti universitari di ruolo di materie giuridiche ed economiche con almeno dieci anni di insegnamento; 3) dirigenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in possesso di un'anzianità di servizio nella qualifica dirigenziale di almeno dieci anni. L'incarico di Alto Commissario è rinnovabile per una sola volta.».

1.2

GUBERT

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» inserire la seguente: «statali».

1.9

TURRONI

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole da «Presidente del Consiglio dei ministri,» fino alla fine con la seguente: «Parlamento».

1.8

TURRONI

Al comma 3, lettera e), dopo le parole «composto da» inserire le seguenti: «magistrati, professori ordinari di materie giuridiche nonché da».

1.101

IL RELATORE

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «o fuori ruolo».

1.6

TURRONI

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed in ogni caso di riscontrata violazione delle norme in vigore».

1.5

IZZO

Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) individuazione, a regime, di una dotazione organica di personale, anche con qualifica dirigenziale, dell'Alto Commissario inquadrato nei ruoli del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nella quale inquadrare il personale che abbia prestato servizio, in posizione di comando o fuori ruolo secondo i rispettivi ordinamenti, alle dipendenze dell'Alto Commissario».

1.102

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire le parole: «valutato in», con le altre: «pari a» e sopprimere le parole: «per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.».

Art. 2.**2.3**

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Sopprimere l'articolo.

2.2

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere la lettera b).

2.1

GUBERT, MAFFIOLI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito regolamento emanato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da associazioni o sindacati familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal *forum* delle associazioni familiari;».

2.1 (testo 2)

GUBERT, MAFFIOLI

Al comma 1, lettera a), capoverso, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«m) tre rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale, almeno uno dei quali designato dal *Forum* delle associazioni familiari;».

2.100

IL RELATORE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Dalle disposizioni di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

2.4

IL RELATORE

Il comma 2 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Le spese per l'esecuzione della Convenzione de l'Aja del 29 maggio 1993 per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, previste dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, pari a 6.817.231,07 euro iscritte nell'unità previsionale di base 3.1.5.1 dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono trasferite all'unità previsionale di base 3.1.5.2. "Presidenza del Consiglio dei Ministri" dello Stato di previsione del Ministero dell'Economia

e delle Finanze, con esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro recate dall'articolo 39 *quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184 come modificata dall'articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dall'articolo 4 della medesima legge 476/98».

Art. 3.

3.1

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

3.500

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

3.0.1

BONGIORNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 7 marzo 1996, n. 109)

1. È istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, di seguito nominata "Agenzia", ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e della legge 7 marzo 1996, n. 109.

2. Le competenze e l'organizzazione dell'Agenzia sono quelle del Commissario straordinario del Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati ad organizzazioni criminali, che viene soppresso dal momento in cui diventa operativa l'Agenzia.

3. L'Agenzia opera alla diretta dipendenza funzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. L'Agenzia gestisce un fondo speciale per il finanziamento del recupero funzionale dei beni confiscati destinati ad attività socialmente utili,

capaci di creare occupazione per i soggetti che ne siano privi e che siano rimasti vittima della tossicodipendenza o di altre devianze sociali.

5. Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dalla istituzione del fondo speciale di cui al comma 4 si provvede mediante l'utilizzo dei proventi della vendita di quei beni confiscati non utilizzabili per i fini di cui al medesimo comma.

6. L'Agenzia destina i beni su proposta dei Sindaci dei Comuni nei quali i medesimi beni si trovano, sentito il parere del Prefetto competente che lo rende entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

7. Il Governo emana, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento volto a determinare il funzionamento della Agenzia.».

Art. 4.

4.1

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1, comma 2» con la seguente: «statali».

4.5

TURRONI

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, dopo le parole «formazione del personale» inserire le seguenti: «compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo».

4.100

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, dopo le parole: «il Piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie», inserire le seguenti: «, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili».

4.4

MALENTACCHI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «di quelle statali e comunitarie», inserire le seguenti: «sulla base dei piani presentati dalle singole amministrazioni e già approvati in sede comunitaria.».

4.2

GUBERT

Al comma 1, capoverso «Art. 7-bis», nel comma 2, sopprimere le parole: «, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici.».

4.3

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

4.6

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Il personale che, dipendente da istituzioni pubbliche, amministrazioni locali, società per azioni, società controllate o partecipate dallo Stato, si trovi in posizione di comando o distacco presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei ruoli delle predette Amministrazioni, tenendo conto delle tabelle di equiparazione tra posizioni economiche dell'ordinamento di provenienza e le qualifiche dell'amministrazione ricevente. le tabelle di equiparazione sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell'amministrazione pubblica interessata.

2-ter. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 3 che abbiamo decorrenza nel corso dell'anno 2002 non incidono sulla determinazione della quota di riduzioni del personale in servizio al 31 dicembre dello stesso anno prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento della Funzione Pubblica istituisce un osservatorio permanente dei flussi di mobilità attuabili tra il sistema delle imprese e le amministrazioni pubbliche, compresi quelli riguardanti il personale dipendente da società per azioni, società controllate o partecipate dallo stato o da altre istituzioni pubbliche anche locali. Entro il 31 dicembre 2002 è consentito al personale che non abbia usufruito delle procedure previste dall'articolo 10, comma 6 bis, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, di avanzare domanda ai sensi del comma 1"».

4.8

EUFEMI, BOREA, IERVOLINO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Nell'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole "tecnico-scientifici e di ricerca" sono inserite le seguenti: "come individuate dall'articolo 11, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307."».

4.0.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 4.0.1 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal medesimo articolo 102 del decreto legislativo 267 del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.0.1

EUFEMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 102 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nel comma 2, le parole: "da due esperti" sono sostituite dalle seguenti: "da tre esperti"».

Art. 5.**5.1**

TURRONI

Sopprimere l'articolo.

Art. 6.**6.1**

TURRONI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: «applicano le» fino alla fine con le seguenti: «le relative clausole dell'accordo integrativo sono comunque valide».

6.0.1

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il personale addetto alle Commissioni tributarie e al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, fa parte di apposito e specifico ruolo, nell'ambito del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle finanze».

Art. 7.**7.100**

IL GOVERNO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica quanto disposto agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni».

Art. 19.**19.100**

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19. - (*Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione*). – 1. Nel perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, promuove i progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale.

2. Il Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, individua i progetti, con l'indicazione degli stanziamenti necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento relativo è istituito il "Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico", iscritto in una apposita unità previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.000 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Le risorse di cui all'articolo 29, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in entrata e riassegnate al Fondo medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

6. A decorrere dall'anno 2005, l'autorizzazione di spesa può essere rifinanziata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*) della legge 5 ago- sto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

7. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che riguardano l'ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni.

8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per introdurre nella disciplina vigente le norme ne- cessarie ai fini del conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffusione dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese;

b) diffusione e uso della carta di identità elettronica e della carta nazionale dei servizi;

c) diffusione dell'uso delle firme elettroniche;

d) ricorso a procedure telematiche da parte della pubblica ammini- strazione per l'approvvigionamento di beni e servizi;

e) estensione dell'uso della posta elettronica nell'ambito delle pub- bliche amministrazioni;

f) generalizzazione del ricorso a procedure telematiche nella conta- bilità e nella tesoreria;

g) alfabetizzazione informatica dei pubblici dipendenti;

h) impiego della telematica nelle attività di formazione dei dipen- denti pubblici;

i) diritto di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte dell'interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

9. I regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta con- giunta dei Ministri per la funzione pubblica e per l'innovazione e le tec- nologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministri interessati.

10. All'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono appor- tate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro diciotto mesi dalla data di en- trata in vigore della presente legge, il Governo, su proposta del Ministro

dell'economia ed delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro Tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie";

b) al comma 7, dopo le parole "pubblica amministrazione (AIPA)", sono inserite le seguenti: ", fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6"».

Art. 28.

28.101

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«p) prevedere che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e) h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal Presidente della regione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata.».

28.101 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«p) prevedere che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai principi, in quanto applicabili, di cui alle lettere d), e) h) e n), nonché al principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b), garantendo che l'organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per la metà dal Ministro della salute e per l'altra metà dal Presidente della regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità, periodicamente verificati, e dal Presidente dell'istituto, nominato dal Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando comunque l'autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute, sentito il Presidente della regione interessata.».

Art. 33.**33.3**

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 dicembre».

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

94^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

Intervengono il ministro per la giustizia Castelli ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Iole Santelli.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1184) MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Esame e rinvio)

Il relatore BOREA richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la «finanziaria 2002», legge 28 dicembre 2001, n. 448, non reca interventi per il riconoscimento della figura del direttore penitenziario.

In realtà, la legge 15 dicembre 1990, n. 395, istitutiva del Corpo di polizia penitenziaria, all'articolo 40 regolava il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria prevedendone l'equiparazione al trattamento economico riservato al personale dirigente e direttivo della polizia di Stato in base alla legge 1° aprile 1981, n. 121.

A seguito della cessazione di detta equiparazione, per il direttore penitenziario, senza che peraltro neppure si riconoscesse la specificità della figura dello stesso, intervenuta con la legge n. 449 del 27 dicembre 1997, occorre procedere al riconoscimento di una specifica carriera di livello dirigenziale.

Il quadro normativo descritto – prosegue il relatore – ha di fatto creato una effettiva disparità di trattamento economico tra il direttore penitenziario ed altri dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria, quali ad esempio il comandante del Corpo di polizia penitenziaria che in alcune strutture penitenziarie ha una retribuzione di gran lunga superiore a quella percepita dal direttore e ciò è incomprensibile oltre che intollerabile, spe-

cie in considerazione del fatto che il comandante della Polizia penitenziaria è sottoposto alle direttive del direttore. Già in occasione dei sopralluoghi svolti dalla delegazione della Commissione giustizia del Senato per procedere alla complessiva verifica del sistema penitenziario si è avuto modo di verificare l'effettivo malessere dei direttori penitenziari che anche per tale discriminazione si sono sentiti frustrati e poco considerati dai governanti. In realtà se si volesse equiparare il delicato compito svolto dal direttore penitenziario ad una figura omologa dell'impresa civile qual è il direttore di un albergo con le comprensibili diversità dei ruoli e delle responsabilità, ci si renderebbe immediatamente conto della modestia del trattamento economico riservato al direttore penitenziario rispetto anche alla complessità delle funzioni allo stesso riservate. La proposta di legge in esame rende opportunamente possibile la creazione di una specifica carriera dirigenziale penitenziaria che assicuri le primarie esigenze del direttore, rivalutando la sua figura professionale. Essendo una delega al Governo, allo stato ritiene superfluo esaminare l'articolato, specie in considerazione del fatto che potrà individuarsi una categoria dirigenziale diversa, cui agganciare quella penitenziaria, rimanendo disponibile ad esaminare spunti emendativi emergenti in sede di discussione generale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ZANCAN condivide le esigenze specificate dal relatore, concordando altresì sulla necessità di ricostruire le competenze del direttore penitenziario facendo riferimento alle funzioni in concreto da questi esercitate e attribuendogli la possibilità di più incisivi interventi soprattutto in materia di lavoro carcerario e di gestione della sanità in carcere considerando – sotto tale ultimo profilo – che la questione si presenta carica di problemi considerata l'estrema penuria di fondi a disposizione. Occorre, una volta per tutte, rendersi conto che non solo in considerazione dell'elevato affollamento di talune strutture penitenziarie, ma più in generale per la difficoltà di gestire tutte le problematiche che complessivamente afferiscono alla vita degli istituti penitenziari, è richiesta una specifica professionalità che andrebbe costruita in termini di qualifica, di poteri e di struttura.

Il presidente Antonino CARUSO, nell'aderire alle valutazioni emerse, aggiunge fra gli aspetti da approfondire anche quello di un'eventuale messa alla studio di forme organizzative che moltiplichino le professionalità presenti, in ragione della molteplicità e della complessità delle funzioni. Nota, poi, che non secondari sono gli aspetti della retribuzione del direttore che certamente non rispecchia in maniera adeguata l'insieme delle responsabilità attribuite, diversamente da quanto accade per situazioni gestite nel settore privato e che per qualche verso si rapportano all'esigenza di far funzionare comunità di persone.

Il sottosegretario Iole SANTELLI raccomanda una trattazione approfondita, ma al contempo rapida del provvedimento il quale risulta partico-

larmente necessario attesa la situazione di ingovernabilità che si è venuta a creare con il mancato riconoscimento della specificità del direttore penitenziario conseguente alla scelta operata dall'articolo 40 della legge n. 395 del 1990. Occorre prendere atto del fatto che le conseguenze sono state quelle di una lacunosa possibilità di ricostruire i connotati giuridici e funzionali del direttore di penitenziario e di quali siano i suoi reali poteri. Il discorso diventa ancor più delicato quando si consideri che il trattamento economico dei direttori risulta, poi, penalizzato rispetto a quello attribuito ad altre figure cui teoricamente egli dovrebbe essere funzionalmente sovraordinato.

Il Sottosegretario affida, poi, al prosieguo del dibattito l'eventualità di una riflessione in ordine all'ipotesi di costruire un centro di responsabilità per la direzione che potrebbe essere unitario o di natura più complessa a articolata, ferma restando la necessità che l'opportunità di quest'ultima soluzione andrebbe valutata in relazione anche all'esigenza di avere un punto di riferimento preciso, viste le grosse responsabilità che fanno riferimento alle complesse funzioni del direttore penitenziario e l'esigenza spesso di assumere decisioni urgenti ed immediatamente efficaci.

Su proposta del RELATORE la Commissione conviene quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 4 luglio alle ore 12.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

(1296) Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità

(104) Luigi MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(280) PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta

(344) BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) Cesare MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(382) VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano

(385) SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto

(454) GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa

(456) GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

- (502) VIVIANI. – *Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona*
- (558) CIRAMI. – *Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Palermo*
- (578) FASOLINO. – *Delega al Governo per l'istituzione del Tribunale di Mercato San Severino*
- (740) CALDEROLI. – *Istituzione della corte d'appello di Lucca*
- (752) VISERTA COSTANTINI. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (771) PASTORE ed altri. – *Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila*
- (955) Cesare MARINI ed altri. – *Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura*
- (970) FILIPPELLI. – *Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone*
- (1051) FEDERICI ed altri. – *Istituzione della corte d'appello di Sassari*
- (1226) FASSONE ed altri. – *Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti*
- (1258) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere*
- (1259) COSSIGA. – *Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali*
- (1260) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*
- (1261) COSSIGA. – *Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità*
- (1279) IERVOLINO ed altri. – *Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola*
- (1300) CICCANTI. – *Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata*
- (1367) FASSONE ed altri. – *Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità*
- (1411) FASSONE. – *Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari*
- (1426) CALVI ed altri. – *Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni di magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi.*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 giugno scorso.

Si apre il dibattito.

Prende brevemente la parola il senatore CALVI il quale sottolinea l'esigenza che l'esame dei disegni di legge in titolo proceda consentendo un adeguato approfondimento di certi profili di estrema delicatezza, rappresentati da alcune soluzioni del testo predisposto dal Governo che suscitano perplessità sotto il profilo della loro compatibilità con il vigente quadro costituzionale.

Il presidente Antonino CARUSO assicura il senatore Calvi che l'esame si svolgerà con modalità tali da far sì che vi sia spazio per un'ampia e attenta riflessione sui temi oggetto dei disegni di legge in titolo.

Interviene quindi il senatore FASSONE il quale, dopo aver sottolineato come la materia oggetto dei disegni di legge in titolo richieda auspicabilmente la più ampia convergenza possibile fra le forze politiche investendo interessi generali di straordinario rilievo, evidenzia, con specifico riferimento al disegno di legge n.1296, come il giudizio sul testo presentato dal Governo – considerato di per sé stesso – non potrebbe che essere estremamente negativo, trattandosi di un articolato che appare approssimativo dal punto di vista della redazione tecnica, punitivo nella sua impostazione ispiratrice e confuso nell'impianto generale. Deve però prendersi atto dell'atteggiamento assunto sia dal Ministro sia dal relatore in Commissione che hanno mostrato disponibilità ad un confronto aperto sui temi in questione e, proprio alla luce di ciò, l'atteggiamento dell'opposizione si sforzerà di essere, nel corso dell'esame, un atteggiamento propositivo e costruttivo.

In linea generale ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'improprietà e sugli inconvenienti connessi con la scelta di utilizzare lo strumento della legge-delega per intervenire in tema di riforma dell'ordinamento giudiziario. A suo avviso infatti la previsione del primo comma dell'articolo 108 della Costituzione «Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge» deve essere interpretata nel senso che essa impone al legislatore l'obbligo di intervenire nella materia utilizzando il solo strumento della legge formale ordinaria – ciò a differenza dei casi in cui la Costituzione impiega espressioni come «la legge determina» ovvero «la legge stabilisce....» – e tale conclusione trova conferma nella lettera della VII disposizione transitoria e finale della Costituzione laddove l'espressione «la nuova legge sull'ordinamento giudiziario» non può che intendersi nel senso che con essa si fa appunto riferimento ad una legge formale e ordinaria del Parlamento in questa materia. Pur rilevando che realisticamente il rischio di un'illegittimità costituzionale in relazione a tale profilo non può essere enfatizzato, il senatore Fassone ritiene però che tale pericolo sussista e che se ne debba tener conto.

Analogamente ritiene che un'attenta riflessione debba essere fatta sui problemi di coordinamento che possono derivare dall'inserimento nell'or-

ordinamento giudiziario vigente delle innovazioni proposte con il disegno di legge governativo. A puro titolo esemplificativo basti considerare la necessità di raccordare la previsione di una modalità anticipata di accesso alle funzioni di legittimità mediante un apposito concorso, di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1296, con il disposto della legge n. 392 del 1951 che individua, all'articolo 4, le funzioni dei magistrati di cassazione.

Per tali ragioni ritiene che sarebbe pertanto preferibile utilizzare lo strumento di una legge formale ordinaria ad efficacia immediata in luogo di quello della delega.

Deve inoltre rilevarsi che la delega predisposta dal Governo si caratterizza altresì per una significativa incertezza circa l'oggetto della medesima; mancano ad esempio temi come quello della progressione in carriera o della magistratura onoraria, mentre risultano inclusi altri che non sono propriamente materia di ordinamento giudiziario come, ad esempio, la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Va quindi sottolineata con forza la necessità di precisare i contorni dell'oggetto del provvedimento, definendone compiutamente l'ambito di operatività che potrebbe, in ipotesi, essere individuato nello «sviluppo della vita professionale del magistrato». Sulla base di ciò sarebbe poi possibile costruire in maniera compiuta i contenuti dell'intervento normativo.

Il presidente Antonino CARUSO rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

142^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI rileva come, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, non vi siano le condizioni per procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ed, in particolare, per proseguire l'esame del disegno di legge n. 1271, in materia di pubblica amministrazione. A tale proposito, al fine di rendere proficui i lavori della Commissione, invita alla massima puntualità i commissari e comunica che la seduta, già convocata per il pomeriggio di oggi, alle ore 15, avrà, invece, inizio alle ore 14,30, dovendosi conseguentemente spostare al termine della predetta seduta, la riunione della Sottocommissione per i pareri, già prevista per le ore 14 di oggi.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

143^a Seduta (pomeridiana)*Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per la funzione pubblica Saporito.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) *Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame degli articoli da 1 a 7 del testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio del seguito dell'esame delle restanti parti del testo. Esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI, tenuto conto dei ristretti tempi a disposizione della Commissione, propone di limitare l'esame odierno agli articoli da 1 a 7 del provvedimento e ai relativi emendamenti.

Il sottosegretario SAPORITO concorda con tale proposta che viene anche incontro alle esigenze procedurali della Commissione di merito.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il relatore ZORZOLI illustra la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati, per quanto di competenza, gli articoli da 1 a 7 del provvedimento in titolo, esprime parere di nulla osta, ad eccezione dell'articolo 6 sul quale il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e degli articoli di seguito indicati, sui quali il parere è di nulla osta alle condizioni, ai sensi della medesima norma costituzionale, per ciascuno di essi riportate: a) che, all'articolo 1, dopo il comma 1, venga inserito il seguente: «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002.»; che, al comma 3, lettera e), vengano soppresse le seguenti parole: «o fuori ruolo», e che, al comma 4, vengano sostituite le parole: «valutato in», con le altre: «pari a» e soppresse le altre: «per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.»; b) che, all'articolo 2, dopo il comma 1, venga inserito il seguente: «1-bis. Dalla disposizione di cui al comma 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; c) che, all'articolo 4, comma 1, capoverso, dopo le parole: «Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie», vengano inserite le altre: «, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili».

Previa verifica del numero legale, tale proposta, viene quindi posta ai voti ed è approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7.

Il relatore ZORZOLI segnala, per quanto di competenza, gli emendamenti 1.5, 3.0.1, 4.6, 4.0.1, 6.1, 7.5 e 7.8, che sembrano comportare maggiori oneri non quantificati, né coperti.

Ritiene inoltre necessario valutare gli effetti degli emendamenti 4.8, 6.0.1 (analogo all'emendamento 7.7), 7.9 e 7.1, nonché, in relazione al parere reso sul testo, degli emendamenti 1.7 e 2.1.

Non ravvisa rilievi sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che sembrerebbe opportuno che l'eventuale parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali debba comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti utilizzati. Occorre valutare, a tale riguardo, se non risulti opportuno prevedere e segnalare alla Commissione di merito che anche il parere su tali emendamenti è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari.

Il sottosegretario SAPORITO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.5, 3.0.1, 4.6, 6.1 e 7.5 e parere favorevole sull'emendamento 4.0.1. In relazione all'emendamento 7.8, esprime parere favorevole a condizione che la parola: «provvedono» sia sostituita dalle altre: «possono provvedere».

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime altresì parere contrario sugli emendamenti 4.8, 6.0.1, 7.9, 7.1, 1.7 e 2.1, mentre sull'emendamento 2.4 esprime parere favorevole a condizione che il trasferimento operi dal 2003.

Il presidente AZZOLLINI osserva che sugli emendamenti 4.0.1. e 2.1 si potrebbe esprimere parere di nulla osta con una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, analoga a quella posta all'articolo 2 del disegno di legge.

Ritiene, inoltre, che il riferimento temporale al quale il rappresentante del Governo vorrebbe condizionare il parere sull'emendamento 2.4 non sembra rilevante ai fini delle valutazioni di competenza della Commissione.

Il senatore PIZZINATO esprime parere contrario sugli emendamenti 4.0.1 e 2.1, in quanto l'ampliamento della composizione degli organi collegiali in questione necessita, a suo avviso, di apposita copertura, non ritenendo adeguata la diminuzione dei compensi degli altri componenti.

Sulla base del dibattito svolto e delle valutazioni fornite dai rappresentanti del Governo, il relatore ZORZOLI formula la seguente proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 7, esprime parere di nulla osta ad eccezione degli emendamenti 1.5, 3.0.1, 4.6, 6.1, 7.5, 4.8, 6.0.1, 7.7, 7.9, 7.1 e 1.7 sui quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e degli emendamenti di seguito indicati, per i quali il parere è di nulla osta, alle condizioni, ai sensi della medesima norma costituzionale, per ciascuno di essi riportate: a) per l'emendamento 4.0.1, a condizione che venga introdotta la seguente norma: «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti del Consiglio di amministrazione, previsti dal medesimo articolo 102 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; b) per l'emendamento 7.8, a condizione che la parola: «provvedono» venga sostituita dalle altre: «possono provvedere»; c) per l'emendamento 2.1, a condizione che venga introdotta la seguente norma: Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. «La Commissione programmazione economica, bilancio segnala infine che il parere di nulla osta su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali deve comunque intendersi espresso come tale fino a concorrenza degli importi disponibili negli accantonamenti utilizzati e che il parere su tali emendamenti è espresso con riserva, senza cioè impegnare i fondi, potendo essere quindi revisionato, per le successive fasi procedurali, in relazione all'andamento dei lavori parlamentari».

La Commissione, a maggioranza, approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

Il seguito dell'esame delle restanti parti del provvedimento e dei relativi emendamenti, a partire da quelli aggiuntivi all'articolo 7, viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

90^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(1396) Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore PASQUINI pone a confronto le critiche mosse alla politica tributaria del centro-sinistra, colpevole secondo l'attuale maggioranza di non aver ridotto sufficientemente la pressione fiscale, con gli effetti della riforma prospettata dal Ministro Tremonti, della quale è facile ipotizzare un aumento complessivo del prelievo tributario.

Egli osserva che la ricetta miracolistica di una riduzione delle tasse che si autofinanzia attraverso il conseguente aumento della crescita economica e quindi della base imponibile non trova riscontri nella letteratura economica, ma anzi, è oggetto di severi moniti in sede europea. Del resto, le misure fin qui adottate dal Governo Berlusconi si caratterizzano per la straordinarietà e la unicità dei mezzi di copertura finanziaria, rinviando all'allentamento dei vincoli del patto di stabilità finanziaria il reperimento di ulteriori margini di manovra.

Passando ad esaminare la prevista abrogazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ricorda che la propria parte politica ha già analizzato alcune ipotesi di modifica di tale tributo, nella consapevolezza che l'abrogazione dello stesso pone ostacoli, pressoché insormontabili, per finanziare in modo alternativo la spesa sanitaria delle Regioni. Per evitare

alcuni effetti distorsivi a carico delle piccole e medie imprese, egli sottopone all'attenzione della Commissione l'ipotesi di introdurre una doppia aliquota IRAP, ovvero di includere nella base imponibile gli ammortamenti.

Inoltre, sul lato delle imprese l'abolizione dell'IRAP rischia di penalizzare le aziende che avevano tratto maggiori benefici dall'introduzione del tributo.

In riferimento alla tassazione del reddito d'impresa, l'oratore rileva che la abolizione della *Dual income tax* e della cosiddetta *super DIT* comporta come conseguenza l'aumento dell'aliquota reale sui profitti delle aziende, oggi attestantesi al 19 per cento. Anche per quanto riguarda la capitalizzazione delle imprese, obiettivo perseguito dal centro sinistra con misure di carattere strutturale di sostegno ad operazioni di incremento del capitale proprio, la delega costituisce un passo indietro. Dopo aver rilevato il carattere congiunturale e non strutturale della detassazione degli utili reinvestiti, il cui effetto sostanziale è quello di creare artificialmente un incremento della domanda dei beni di investimento – anche con effetti inflattivi – l'oratore si sofferma a commentare le misure in materia di tassazione delle rendite finanziarie. A tale proposito, commenta criticamente sia la determinazione di un'aliquota unica, ritenuta troppo bassa, sia l'equiparazione a fini fiscali della previdenza collettiva complementare e di quella pubblica. In riferimento alla disciplina del reddito d'impresa, esprime il timore, condiviso anche dalle associazioni di categoria, che la nuova normativa tributaria dei Gruppi possa penalizzare i gruppi di imprese di piccole dimensioni. Un'ulteriore annotazione critica concerne l'assenza di un ridisegno della imposizione sui redditi degli immobili: dal proprio punto di vista, avrebbe giudicato logico concentrare sull'ente comunale, al quale già fanno riferimento l'ICI e, in prospettiva, il catasto, anche le imposte sul trasferimento dei beni immobili.

A giudizio del senatore BONAVITA, la suddivisione del disegno di legge in disposizioni ordinamentali e sostanziali, per la cui attivazione si fa rinvio alla legge finanziaria, appare piuttosto singolare e strumentale rispetto ad un uso di stampo elettoralistico della riforma tributaria, sottratta a qualsiasi elemento di concretezza e immediata applicabilità. Per quanto riguarda la tassazione del reddito di impresa, sottolinea la mancata previsione di una clausola di salvaguardia, che invece sarebbe oltremodo necessaria, soprattutto per tutelare quelle aziende che nel precedente regime avevano usufruito delle agevolazioni consentite, ricorrendo alla *Dual income tax* e alla *super DIT*. Su tale questione sollecita una precisa risposta del Governo. In merito all'imposta sul reddito, invece, egli, come già sostenuto da altri in precedenza, esprime perplessità per l'incertezza dei tempi di attuazione della riforma fondata su due aliquote e su un sistema di deduzioni progressive: richiama il Governo a modificare le norme per chiarirne la portata, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione delle deduzioni e il reddito da prendere a riferimento, sia esso individuale o familiare.

Rileva, inoltre, che appare difficile garantire il mantenimento del grado di progressività del previgente sistema.

Rifacendosi a quanto sostenuto dalle parti sociali, l'oratore giudica negativamente la mancata soluzione del problema degli incapienti, nonché la assenza di previsione di restituzione del drenaggio fiscale. Tale ultima questione non è risolta dalla introduzione di due sole aliquote, poiché il drenaggio opera non più sugli scaglioni di reddito, ma sui livelli di reddito ai quali applicare le deduzioni.

In merito all'imposta regionale sulle attività produttive, che a suo giudizio va rivista, le perplessità maggiori derivano dalla mancata indicazione degli strumenti alternativi di finanziamento della spesa delle regioni, una volta abrogata tale imposta. Al contrario, fermo restando il mantenimento del tributo, occorrerebbe attenuarne gli effetti a carico delle piccole e medie imprese, in particolare differenziando le aliquote in relazione al reddito imponibile, ovvero consentendo la deducibilità del costo del lavoro.

Il senatore BALBONI sottolinea il valore strategico della riforma proposta dal ministro Tremonti per restituire competitività alle imprese italiane, soprattutto in ragione degli effetti positivi indotti da una vasta e incisiva azione di semplificazione del sistema tributario. La stabilità, la semplicità e la conoscibilità delle norme tributarie costituiscono, infatti, obiettivi in grado di ridare slancio sia alle imprese che all'Amministrazione finanziaria.

L'elemento caratterizzante della riforma, anche sotto il profilo della semplificazione, è l'istituzione di un'imposta sul reddito fondata su due aliquote, il cui carattere progressivo è comunque garantito dall'applicazione di un sistema articolato di deduzioni e dalla previsione di un'area di completa esenzione fiscale.

La propria parte politica considera con grande favore l'aver previsto un sistema di deduzioni caratterizzato dal valore sociale delle spese cui il legislatore attribuisce un particolare valore; inoltre, assume un significato eminentemente politico l'aver posto al centro della politica tributaria la famiglia. Pur sollecitando un approfondimento circa gli strumenti fiscali in grado di garantire completamente la equità orizzontale – come richiesto anche dalla Corte costituzionale in relazione al prelievo sulle famiglie monoreddito – sottolinea come il tema della tassazione delle famiglie monoreddito rappresenti uno dei fronti più avanzati della politica sociale della Casa delle Libertà, in grado di dare risposte che la Sinistra, attardata a difendere il feticcio della progressività, non è in grado di dare.

A tale riguardo, egli ritiene infondate le critiche circa la regressività del nuovo regime impositivo, sottolineando come l'applicazione graduale della riforma e la preferenza assegnata ai redditi medio-bassi rappresenti la dimostrazione di un'attenzione particolare per le esigenze dei meno abbienti.

Sostiene, inoltre, che la riduzione significativa del prelievo complessivo a carico dei contribuenti, con l'obiettivo di sottoporre a tassazione solo un terzo della ricchezza prodotta, rende maggiormente accettabile l'adempimento dell'obbligazione tributaria e non più accettabili comportamenti elusivi o evasivi, giustificabili in presenza di un prelievo complessivo del 65 per cento del reddito prodotto.

L'oratore conclude, giudicando positivamente la prevista abrogazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la cui introduzione ha penalizzato soprattutto le piccole e medie imprese ad alta intensità di lavoro.

Il senatore FRANCO Paolo si riserva di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Il presidente PEDRIZZI dichiara chiusa la discussione generale e ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 13 di venerdì 28 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

93^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Valentina Aprea.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1187) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore FAVARO, il quale riconosce di aver provato inizialmente delle perplessità nei confronti del disegno di legge costituzionale in esame, in quanto riteneva fosse prevalente l'esigenza di dare applicazione alle nuove disposizioni costituzionali introdotte con la legge costituzionale n. 3 del 2001 e riguardanti anche i settori di competenza della 7^a Commissione. Del resto, le difficoltà insite nell'attuazione del nuovo Titolo V della Costituzione sono testimoniate anche dal fatto che il Senato, e in particolare la Commissione affari costituzionali, ha ritenuto di svolgere un'apposita indagine conoscitiva al fine di verificare appunto gli effetti nell'ordinamento della riforma costituzionale.

Egli ricorda quindi che la nuova formulazione dell'articolo 117 della Costituzione opera la cosiddetta inversione della ripartizione di competenze, individuando esplicitamente le materie su cui si esercita la potestà legislativa esclusiva dello Stato e quelle rimesse alla legislazione concorrente e disponendo poi una competenza legislativa residuale generale per le regioni. A fronte di questa riforma sorgono dunque alcune ineludibili esigenze, che attengono soprattutto a una definizione più puntuale del ruolo che lo Stato dovrà esercitare nel nuovo ordinamento e alla quantificazione delle risorse necessarie a operare tale trasferimento di competenze.

Da questo punto di vista, egli afferma di aver superato le perplessità iniziali nella convinzione che il provvedimento in oggetto chiarisca meglio le competenze degli enti interessati. Ritiene peraltro che esso abbia un impatto più rilevante per i settori della sanità e della polizia, non configurando invece una innovazione rivoluzionaria per il comparto della scuola, del quale ci si propone comunque di assicurare una gestione più economica ed efficiente.

In merito poi alle preoccupazioni circa una possibile prevaricazione delle regioni nei confronti degli enti locali, egli ritiene che il primo comma dell'articolo 118 della Costituzione preveda già le opportune misure volte a scongiurare tale rischio, in quanto - come è noto - dispone che le funzioni amministrative siano attribuite ai comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane, regioni e Stato. Osserva pertanto che forse per il sistema di istruzione nazionale sarebbe stato sufficiente varare alcune norme ordinarie allo scopo di definire più puntualmente il ruolo del Ministero rispetto a quello degli enti territoriali e di garantire il trasferimento delle risorse, assicurando nel contempo un'opportuna tutela dell'autonomia scolastica. Ad ogni modo, a suo avviso, non è sostenibile il progetto di un decentramento e di un aumento del personale della scuola sul territorio senza una corrispondente riduzione della struttura ministeriale centrale, che dovrebbe occuparsi delle linee generali della politica scolastica e non della gestione del personale. In proposito giudica contraddittoria l'approvazione di una legge (n. 124 del 1999) che ha consentito l'ampliamento degli organici gestiti dal Ministero proprio in una fase politico-istituzionale in cui ci si stava accingendo a modificare la Costituzione in senso federalista.

Il progetto governativo di riforma costituzionale appare peraltro in linea con una tendenza ormai affermata a livello europeo. Al riguardo, egli cita i casi di decentramento del sistema scolastico in favore degli enti locali realizzati con successo in Francia e in Svezia; ma ricorda anche come la scuola venga gestita ormai in maniera più efficiente e più vicina alle esigenze dei cittadini nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Conclusivamente, egli ritiene che il disegno di legge in esame sia in linea con le dichiarazioni programmatiche del Governo relative alla riforma dello Stato in senso federalista in un'ottica di realizzazione progressiva del federalismo stesso ed auspica infine che, una volta approvate le nuove disposizioni costituzionali in oggetto, presto possa seguire il varo della normativa ordinaria necessaria per dare loro attuazione.

Il senatore BRIGNONE nutre invece seri dubbi sulla reale intenzione di procedere a un'autentica devoluzione nel campo della scuola; non gli sembra infatti si possa percepire tale intenzione dalla formulazione eccessivamente sintetica e in parte ambigua dell'unico articolo recato dall'Atto n. 1187, nè dalla relazione di accompagnamento; dalla quale pure trapela una maggiore consapevolezza del processo federalista che occorre avviare.

Dall'impostazione del progetto governativo risulta inoltre evidente che le regioni continuerebbero ad esercitare un ruolo integrativo rispetto

alla normativa generale dettata dallo Stato, quando in un sistema federalista, al contrario, dovrebbe essere proprio lo Stato a integrare la programmazione scolastica delle regioni al fine di garantire determinati *standard* a livello nazionale.

Egli sottolinea poi le preoccupazioni espresse dagli enti locali, in particolare dall'Unione delle province italiane, nel rivendicare le proprie competenze nel settore dell'istruzione, facendo valere peraltro la positiva esperienza da loro messa in atto in merito all'edilizia scolastica e alla rete del sistema informativo.

Indi, il senatore ricorda alcuni passaggi significativi delle dichiarazioni programmatiche del ministro Moratti, rimarcando la quasi totale assenza di ogni riferimento a un progetto di devoluzione. Infatti, anche laddove veniva affermato che lo Stato avrebbe dovuto limitarsi in campo scolastico a una funzione di controllo e di indirizzo, tale concetto acquistava una sua valenza nell'ambito del rapporto fra lo Stato stesso e le scuole non statali e non certo in merito al principio di devoluzione. Del resto, nelle parole del Ministro, era ancora prevalente l'idea di uno Stato promotore dell'offerta formativa, che le regioni e i singoli istituti scolastici avrebbero solamente dovuto integrare.

Egli ripercorre inoltre i principali punti critici del sistema scolastico che rappresentano nel loro insieme un serio ostacolo al processo di devoluzione, sottolineando in primo luogo il sostanziale fallimento dell'esperienza degli uffici regionali, che si sono generalmente limitati a riprodurre il ruolo in precedenza esercitato dai provveditorati. Denuncia poi l'ancora scarsa armonizzazione della qualità dell'offerta formativa, nonostante l'omogeneità del reclutamento dei docenti; problema che si riverbera sulla questione del valore legale dei titoli di studio, che non può che sorreggersi su un'omogenea qualità del servizio scolastico offerto nelle diverse realtà territoriali. La stessa esigenza, d'altra parte, si pone per i piani di studio che, sempre al fine di assicurare valore legale ai titoli, debbono uniformarsi a criteri dettati a livello nazionale; così come anche i percorsi individualizzati consentiti dall'autonomia didattica dovrebbero essere preceduti da una armonizzazione della qualità del sistema scolastico sull'intero territorio nazionale.

Sottolinea inoltre come la legge n. 23 del 1996 non abbia affatto migliorato la situazione dell'edilizia scolastica a causa delle insufficienti dotazioni finanziarie e come la scelta di assegnare direttamente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario allo Stato abbia finito per aggravare i problemi legati all'eccesso degli organici. Rileva peraltro come i docenti stessi siano restii a rinunciare al loro attuale *status* giuridico e siano ostili alla devoluzione che comporterebbe la definizione e la gestione degli organici in ambito locale.

Quanto all'adeguamento agli *standard* prevalenti nell'Unione europea, osserva che solo alcune regioni sono attualmente in grado di agganciarsi alla realtà continentale; mentre, per quanto concerne la valutazione del sistema di istruzione, non ci si dovrebbe limitare a verificare i livelli di apprendimento, bensì si dovrebbe accertare l'efficacia del servizio of-

ferto: ciò che è possibile fare solo in un ambito di medio e lungo periodo, verificando l'impatto che il servizio medesimo avrà sulla società nel suo complesso. In merito poi alla oggettività della valutazione e della certificazione dei crediti formativi, ancora una volta si pone l'esigenza di una armonizzazione del sistema a livello nazionale.

Dopo aver registrato la scarsa propensione esistente in Italia a moltiplicare i luoghi di formazione, prevalendo il concetto della scuola come unica fonte di educazione e di insegnamento, rimarca la necessità di ristrutturare la spesa pubblica, riducendo fortemente le spese correnti che finiscono per inglobare la maggior parte della dotazione finanziaria disponibile, sottraendo così proprio le risorse che il processo di devoluzione richiederebbe. Rileva inoltre che la questione dell'elevamento dell'obbligo scolastico resta condizionata dalla difficoltà di accreditamento delle strutture e si chiede se i criteri per l'individuazione delle strutture accreditate debbano essere fissati inevitabilmente dallo Stato o si possa procedere in tal senso anche a livello locale con conseguente differenziazione fra le diverse regioni. Ugualmente, percorsi differenziati richiederebbe anche la formazione permanente per i discenti, come pure la formazione e l'aggiornamento dei docenti; ma anche in questo caso egli stigmatizza l'eccessiva attenzione rivolta al prodotto ultimo del servizio scolastico, vale a dire i titoli e il loro valore, a scapito della rilevanza che meriterebbero invece i processi di apprendimento.

Soffermandosi infine sugli specifici settori di intervento elencati nel provvedimento in esame, chiede al Governo cosa si intenda effettivamente per organizzazione scolastica, ritenendo anch'egli che le regioni e le province siano ormai mature per esercitare una piena competenza in materia. Confessa il proprio scetticismo invece sotto il profilo della gestione degli istituti, che nell'attuale sistema eccessivamente rigido è condizionata dalle disponibilità finanziarie, per cui non sembra ci sia spazio per una diversificazione.

Rileva inoltre che l'espressione «saperi locali», alla quale si ricorre nella relazione di accompagnamento del disegno di legge, evoca una connotazione residuale e non preminente delle specificità culturali territoriali, registrando ancora una volta il condizionamento imposto dall'esigenza di assicurare valore legale ai titoli nel presupposto pertanto che tutti gli studenti debbano acquisire, almeno per una quota importante dei livelli di apprendimento, lo stesso tipo di conoscenze. Egli apprezza da ultimo il riferimento del relatore Compagna ad una possibile configurazione federalista del sistema scolastico, laddove ha interpretato la dizione «le regioni attivano la competenza» nel senso di una loro facoltà di esercitare o meno la potestà legislativa esclusiva nelle materie indicate dal provvedimento, consentendo così l'affermazione di realtà differenziate sul territorio nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

73^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE DELIBERANTE**(1436) *Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana*****– e voto regionale n. 55 ad esso attinente**

(Discussione e rinvio)

Il senatore BONATESTA, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, precisando che lo stesso trae origine da un emendamento parlamentare, presentato in riferimento al disegno di legge n. 1064, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, approvato nel corso dell'esame in Senato e confermato alla Camera. Tale decreto-legge non fu poi convertito per le note vicende collegate al rinvio dello stesso alle Camere da parte del Capo dello Stato.

Il provvedimento in esame è finalizzato a tutelare la bufala mediterranea italiana, le cui caratteristiche genetiche consentono di considerare la stessa patrimonio zootecnico nazionale. Sono previste una serie di misure finalizzate alla salvaguardia delle sopraccitate caratteristiche, sia da immisioni incontrollate da parte di soggetti di altri paesi, sia da patologie infettive ed infestive.

A questo scopo – evidenzia il relatore – sono previsti dei piani regionali di profilassi, volti sia alla prevenzione sia alla eradicazione delle malattie a carattere diffusivo.

È altresì prevista l'adozione di piani straordinari di intervento da parte delle regioni maggiormente interessate, di concerto con il Ministero della Salute, mediante i quali poter derogare per un periodo massimo di 6

mesi alla legislazione nazionale e regionale in vigore. In particolare, è prevista per tali piani straordinari sia la possibilità di utilizzo di vaccinazioni come metodo profilattico, sia l'obbligo di garantire la sicurezza dei prodotti derivati per mezzo di specifiche misure sanitarie.

La sanità della razza e la sua selezione genetica vengono garantite dalla previsione del ricorso a controlli funzionali e all'iscrizione all'albero genealogico, per tutti gli allevamenti delle regioni interessate che ne facciano richiesta.

Il relatore passa poi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, descrivendo la portata normativa dei commi 1 e 2. In riferimento al comma 3 dell'articolo 1 evidenzia che lo stesso prevede che venga garantita agli allevamenti bufalini delle regioni interessate la selezione genetica, con i controlli funzionali e l'iscrizione al libro genetico. I commi 4, 5 e 6 contengono norme di carattere finanziario.

Con riferimento alla compatibilità del disegno di legge in titolo con la normativa comunitaria, il relatore evidenzia che non sussiste alcun profilo problematico in merito, risultando la disciplina in questione pienamente conforme con gli obblighi comunitari.

Informa inoltre la Commissione che, data l'identità dell'argomento, viene posto congiuntamente in esame il voto regionale n. 55 della regione Campania del 10 aprile 2002, tramite il quale il Consiglio regionale della Campania manifesta il proprio intendimento di sostenere in ogni sede istituzionale la disposizione già oggetto del decreto-legge n. 4 del 2002, precedentemente citata.

Comunica inoltre alla Commissione che sono pervenuti in riferimento alla materia oggetto del presente provvedimento, due documenti uno dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno di Portici e uno dell'Ufficio territoriale del Governo di Caserta. Gli stessi vengono posti dal relatore a disposizione dei Commissari.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 giugno scorso.

Il PRESIDENTE, preso atto che non è ancora pervenuto il parere della 5^a Commissione sugli emendamenti presentati e apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

91^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI***La seduta inizia alle ore 14.**IN SEDE CONSULTIVA**(1306) Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale**(1251) CORTIANA. – Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione*
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta il relatore Fabri ha illustrato il seguente schema di parere favorevole con osservazioni sui disegni di legge in titolo:

«La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge n. 1251 e n. 1306, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole. Con riferimento al disegno di legge n. 1306, formula altresì le seguenti osservazioni:

1) l'articolo 2 potrebbe essere integrato con un riferimento al nesso da stabilire tra il sistema della formazione professionale continua ed il sistema dei centri per l'impiego, al fine di realizzare un'offerta formativa idonea a realizzare migliori condizioni di occupabilità;

2) occorre tenere presente la necessità di coordinare le disposizioni ed i principi di delega di cui all'articolo 2, lettere *c*), *g*) ed *h*) e all'articolo 4 (alternanza scuola-lavoro) con la disciplina vigente ed *in fieri* (articolo 2, già 5, del disegno di legge n. 848, recante delega al Governo per il riordino del mercato del lavoro, recentemente licenziato dalla Commissione per l'Assemblea) dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio, in par-

ticolare per quel che riguarda le procedure di monitoraggio e di valutazione della qualità dell'offerta formativa;

3) appare comunque opportuno che all'articolo 4 venga esplicitato un principio di delega che riproduca la disposizione di cui alla prima parte della lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 18 della legge n. 196 del 1997 (relativamente all'assicurazione antinfortunistica e per la responsabilità civile e al *tutor*). Sulle convenzioni di cui alla lettera *a*), inoltre, dovrebbero essere previste forme di consultazione con le regioni e gli enti locali, in quanto titolari della programmazione dell'offerta formativa;

4) sempre con riferimento all'articolo 4, e in relazione all'esigenza, già in precedenza richiamata, di assicurare il coordinamento con il testo del citato disegno di legge n. 848, si suggerisce di sostituire le parole "comparativamente rappresentative" riferite alle associazioni dei datori di lavoro, con le parole "comparativamente più rappresentative"».

Secondo il senatore VIVIANI il disegno di legge n. 1306, sul quale il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo esprime un parere fortemente contrario, costituisce una rilevante occasione perduta, poiché, analogamente alle scelte compiute con il disegno di legge n. 848, il Governo ha intrapreso la strada della rilegificazione anche per la riforma della scuola, introducendo elementi di confusione e di incertezza, destinati a creare non poche difficoltà al sistema formativo. Inoltre, come già per la riforma del mercato del lavoro, il disegno di legge n. 1306 indica principi e criteri direttivi di delega che, in realtà, si limitano ad enunciare finalità del tutto generiche, e dalle quali è difficile desumere una linea coerente di riforma del sistema dell'istruzione. Viene poi eluso il problema delle risorse finanziarie, sul quale, peraltro, è auspicabile che qualche indicazione in più possa venire dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2003. Al momento, nonostante le scelte di maggiore flessibilità dei conti pubblici operate dal Consiglio europeo di Siviglia, l'andamento effettivo del rapporto tra *deficit* e PIL appare tale da far ritenere che non sarà possibile disporre nell'immediato futuro di finanziamenti adeguati a supportare il riordino dei cicli scolastici e della formazione professionale.

Per quanto riguarda i segmenti del sistema formativo che investono più da vicino la competenza della Commissione, occorre rilevare che il disegno di legge n. 1306 si propone di ridefinire l'obbligo formativo a 18 anni attraverso l'abbandono del modello integrato, articolato in una pluralità di canali formativi collocati su una posizione di pari dignità, che ha costituito la scelta qualificante della riforma avviata nella passata legislatura: ad essa, si contrappone, oggi, un irrigidimento dell'assetto dei cicli e una sostanziale rinuncia ad individuare itinerari formativi rispondenti alle aspirazioni dei giovani ed alle esigenze del mercato del lavoro. A ciò, va aggiunta una forte sottovalutazione del sistema della formazione professionale, confermata anche dalle scelte effettuate con il disegno di legge n. 848, che, nel riordino dei contratti a contenuto formativo, ha attribuito un ruolo eccessivamente privilegiato alla formazione in azienda.

Nel nuovo rapporto tra centro e periferia delineato con la riforma del Titolo V della Costituzione, sarebbe stato inoltre opportuno precisare meglio le modalità ed i criteri con cui si deve realizzare l'integrazione tra istruzione e formazione professionale, tenendo presente che, per quest'ultima, le competenze sono state trasferite alle regioni. La genericità delle proposte del Governo su questo tema, infatti, lascia trasparire l'intento di ridimensionare il ruolo della formazione professionale regionale.

Avviandosi alla conclusione, il senatore Viviani si duole che su temi fondamentali come quello all'esame non vi sia stata da parte dei Gruppi politici di maggioranza un impegno effettivo a ricercare specifici punti di convergenza con l'opposizione, al fine di dare vita ad un confronto più costruttivo e di evitare di assumere un atteggiamento liquidatorio nei confronti delle esperienze maturate nella passata legislatura. Per tali motivi, il Gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo voterà contro lo schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore DEMASI esprime apprezzamento per lo schema di parere predisposto dal relatore e ritiene che i suggerimenti in esso contenuti potranno concorrere a rendere più aderente alle problematiche del mercato del lavoro e della formazione professionale il progetto di riforma dei cicli scolastici contenuto nel disegno di legge n. 1306. Nel sottolineare l'esigenza di un approccio concreto e pragmatico ai problemi dell'istruzione e della formazione, il senatore Demasi osserva che, invece, in passato è stato privilegiato un atteggiamento del tutto opposto, di tipo ideologico e dirigistico, scarsamente attento sia alla domanda di formazione, quale si è andata concretamente configurando in questi anni, sia alle aspettative del mercato. Il disegno di legge n. 1306 si propone di calare il processo formativo nella realtà del mondo del lavoro, con uno sforzo di adeguamento alle esigenze di esso che richiede l'abbandono di qualsiasi schematicismo e di qualsiasi pregiudizio. Questa è la premessa per pervenire ad una riflessione comune sul riassetto del sistema formativo, riflessione sollecitata dal senatore Viviani nel suo intervento. Fino ad oggi, però, qualsiasi impegno a ricercare soluzioni ampiamente condivise è stato frustrato dalle prese di posizione, spesso aprioristicamente contrarie alle proposte del Governo, assunte dai Gruppi politici dell'opposizione.

Per i motivi fin qui esposti, il Gruppo di Alleanza nazionale voterà a favore dello schema di parere predisposto dal relatore.

Poiché non vi sono altri interventi per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni predisposto dal relatore Fabbri.

La seduta termina alle ore 14,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

68^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Sirchia ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Corsi.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il ministro SIRCHIA risponde all'interrogazione n. 3-00520 della senatrice Baio Dossi e di altri senatori, sottolineando come il nuovo Statuto della Croce Rossa Italiana sia già stato predisposto e sottoposto all'Assemblea Generale che lo ha approvato e successivamente trasmesso al Consiglio di Stato che ha già provveduto ad inserirlo all'ordine del giorno per la riunione prevista per il 1 luglio p.v., in modo da esprimere il parere prescritto entro il 10 luglio successivo. Successivamente lo Statuto, corredato del parere del Consiglio di Stato, dovrà tornare in Consiglio dei Ministri per la definitiva approvazione. Sottolineato che l'attuale dirigenza della Croce Rossa Italiana ha la possibilità di usufruire di una proroga di 45 giorni, ritiene finalmente avviata la soluzione definitiva della questione, pur con qualche difficoltà iniziale. Sottolinea quindi come le premesse siano effettivamente positive per un riordino complessivo della Croce Rossa Italiana, in modo da consentirgli di svolgere i propri compiti con pienezza di funzioni.

La senatrice BAIIO DOSSI, dopo avere ringraziato il Ministro per la grande disponibilità di cui ha dato prova nel rispondere con immediatezza all'interrogazione da Lei presentata, chiede, tenuto conto che tra le varie scadenze e proroghe previste si potrebbe arrivare alla data del 15 agosto, se non sia possibile valutare l'ipotesi di consentire una proroga dell'attuale dirigenza fino all'approvazione definitiva del nuovo Statuto.

Replica brevemente il ministro SIRCHIA ribadendo che è già prevista una proroga automatica dell'attuale dirigenza della Croce Rossa Italiana di 45 giorni e che ritiene pertanto probabile che, entro questo periodo, la situazione possa essere risolta in via definitiva, in caso contrario è comunque consentita una proroga ulteriore. Allo stato attuale non vede alcuna ragione d'ipotesi di commissariamento ed è perciò ragione di soddisfazione attendersi un esito positivo e definitivo della vicenda.

La seduta termina alle ore 8,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

127^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Pernice, direttore generale del servizio per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche ed il dottor Mascazzini, direttore generale del servizio per la tutela delle acque interne presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione del Direttore generale del servizio per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche e del Direttore generale del servizio per la tutela delle acque interne presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente NOVI ringrazia innanzitutto l'avvocato Pernice ed il dottor Mascazzini per la loro disponibilità ad essere nuovamente ascoltati dalla Commissione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva in titolo, allo scopo di dare notizie ed informazioni su quanto è accaduto negli ultimi mesi, con riferimento tanto alla bonifica del sito di Porto Marghera quanto alla situazione degli altri siti presi in considerazione nel corso dell'indagine stessa.

L'avvocato PERNICE fa presente di aver portato con sé una raccolta delle schede di sintesi relative a tutti i siti inquinati di interesse nazionale, raccolta che consegna alla segreteria della Commissione. In tali schede sono, tra l'altro, indicate le linee essenziali emerse in occasione delle conferenze di servizi effettuate per prendere in considerazione i progetti di caratterizzazione presentati. Si tratta quindi dei siti indicati nella legge n. 426 del 1998, mentre per quanto riguarda gli altri siti individuati nell'ambito del programma nazionale di bonifica si attende l'intesa delle amministrazioni interessate.

Il dottor MASCAZZINI si sofferma sulla situazione dei siti presi in considerazione dalla Commissione ambiente nel corso dell'indagine conoscitiva, a cominciare da Porto Marghera. Per quanto riguarda quest'ultimo, è stato individuato un pacchetto di interventi da effettuare e, proprio ieri, l'assessore Padoin ha illustrato alla Commissione il *masterplan* predisposto dalla regione Veneto. Si tratta della prima operazione di questo tipo condotta in Italia, operazione che, è bene sottolinearlo, riguarda una realtà estremamente articolata e complessa, per via della presenza in loco di numerosi soggetti tanto privati quanto pubblici, oltre allo Stato. Nel far presente che sono stati delineati sette progetti di conterminazione, sottolinea infine come la fase iniziale sia senz'altro la più difficile e delicata.

Il senatore BERGAMO, dopo aver ringraziato l'avvocato Pernice ed il dottor Mascazzini per la disponibilità mostrata a tornare in Commissione ambiente a conclusione dell'indagine conoscitiva su Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati, sottolinea come, anche in occasione dei sopralluoghi effettuati dalla Commissione, siano emersi intrecci e sovrapposizioni di competenze tra i diversi soggetti preposti alla promozione ed all'attuazione dei programmi di bonifica. Sarebbe pertanto opportuno che i due dirigenti del Ministero dell'ambiente esprimessero il loro avviso in ordine all'opportunità di mettere a punto un testo normativo organico in materia, che riconduca ad unità le diverse disposizioni adottate negli anni scorsi.

Chiede inoltre una valutazione sul fabbisogno complessivo sulle risorse necessarie per condurre a termine i programmi di bonifica dei vari siti inquinati, nonché chiarimenti sui criteri cui saranno ispirati gli interventi, tenendo conto delle compatibilità ambientali dei carichi inquinanti.

L'avvocato PERNICE fa presente innanzitutto come la legislazione di riferimento sia mutata nel corso degli ultimi quindici anni. Le prime disposizioni in materia furono adottate con le leggi nn. 441 del 1987 e 475 del 1988, mentre nel 1989 venne emanato un decreto ministeriale. Successivamente, nel 1997, è stato emanato il cosiddetto decreto Ronchi, con il quale si è tentato di dettare un complesso normativo organico per disciplinare la bonifica dei siti inquinati.

È importante sottolineare che è stata opportunamente operata la distinzione tra la disciplina delle bonifiche e quella relativa all'azione di risarcimento per danni ambientali, discipline che coesistono, scongiurando il rischio che le operazioni di bonifica possano, paradossalmente, diventare l'occasione per inquinare nuovamente ed ulteriormente.

Per ciò che concerne la disciplina relativa agli interventi effettuati in via sostitutiva, va precisato che quando la pubblica amministrazione interviene rivalendosi sul proprietario incolpevole, può agire soltanto per recuperare le spese sostenute, nei limiti dell'arricchimento dello stesso proprietario. Peraltro, le azioni di rivalsa promosse dalla pubblica amministrazione non possono andare al di sotto del 50 per cento di quanto è stato speso, il che, in effetti, può penalizzare il proprietario incolpevole.

Si sofferma quindi sull'impostazione dei programmi di caratterizzazione dei siti e fa presente che è essenziale far sì che alle conferenze di servizi partecipino tutte le amministrazioni interessate, potendo prendere in considerazione tutti i progetti messi a punto. Quanto ai piani regionali di bonifica, le regioni sono state sollecitate a fornire tutti i dati disponibili mentre, per ciò che concerne le risorse necessarie per completare i programmi, un riferimento si può rintracciare nelle schede che ha poc'anzi consegnato alla segreteria della Commissione, con l'avvertenza che si tratta di indicazioni di massima provenienti dalle regioni; una conoscenza più precisa delle risorse necessarie potrà aversi soltanto quando sarà stata fatta piena luce sulle diverse situazioni effettive di inquinamento.

Il dottor MASCAZZINI sottolinea come, sotto il profilo dei costi da sostenere, un grosso aiuto venga dal progresso tecnologico e dagli stimoli che derivano, per gli operatori impegnati nelle operazioni di bonifica, dalla concorrenza.

Il senatore TURRONI chiede ai due dirigenti intervenuti di fornire alla Commissione maggiori informazioni sulle imprese che operano nel settore delle bonifiche e sulla loro effettiva capacità di far fronte alla situazione.

Il senatore ROTONDO invita l'avvocato Pernice ed il dottor Mascazzini a far luce sulla situazione del sito petrolchimico di Priolo, ove nelle ultime settimane, dopo il sopralluogo effettuato dalla Commissione, sono stati individuati nuovi pozzi d'acqua contaminati da idrocarburi. È importante in particolare comprendere quali siano le ragioni di tali contaminazioni, cosa si stia facendo per far fronte alla situazione e se ci siano stati

ritardi. Chiede infine informazioni per quanto riguarda il recente sequestro disposto presso il sito di Gela.

L'avvocato PERNICE, nel ricordare che per quanto riguarda il sito di Priolo è stata recentemente effettuata una conferenza di servizi proprio per affrontare il problema dell'inquinamento dei pozzi, si riserva di fornire ulteriori informazioni alla Commissione.

Il dottor MASCAZZINI assicura il senatore Turrone che non mancherà di inviare alla segreteria della Commissione tutti gli elementi in suo possesso, in risposta ai quesiti rivoltigli.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato l'avvocato Pernice ed il dottor Mascazzini per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

IN SEDE REFERENTE

(1501) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il presidente NOVI ricorda che nella seduta antimeridiana di giovedì scorso è stata svolta la discussione generale e, non avendo nessuno chiesto un termine per la presentazione di emendamenti, sono state effettuate le dichiarazioni di voto sulla proposta di conferire al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo.

Il senatore TURRONI annuncia il voto contrario del Gruppo dei Verdi, stigmatizzando la scarsa attenzione data dalla Commissione ambiente a un provvedimento così delicato, sul quale oltretutto ha presentato alcuni emendamenti che non sono stati presi in considerazione.

Il presidente NOVI ricorda al senatore Turrone che la Commissione ambiente, circa un mese e mezzo fa, esaminò con attenzione, in sede deliberante, il disegno di legge n. 1311, avente lo stesso oggetto del decreto-legge in titolo. In quell'occasione si è svolta un'ampia discussione, nel corso della quale proprio il senatore Turrone ebbe l'opportunità, tra l'altro, di presentare ed illustrare alcuni emendamenti.

Il giorno dopo l'approvazione di quel disegno di legge in sede deliberante, il Governo ha emanato il decreto-legge n. 92, che sostanzialmente riproduce il contenuto del provvedimento già varato dalla Commissione ambiente. Ben si comprende allora come l'esame del disegno di legge in titolo, svoltosi giovedì scorso, potesse esaurirsi in tempi rapidi, e come di conseguenza nessuno abbia chiesto un termine per la presentazione di emendamenti.

Quanto agli emendamenti presentati dal senatore Turrone, essi sono stati trasmessi alla segreteria della Commissione – come si evince dalla lettera di trasmissione sottoscritta dallo stesso senatore Turrone – soltanto il 24 giugno scorso, e cioè alcuni giorni dopo che la Commissione aveva sostanzialmente esaurito l'esame del provvedimento, rinviando soltanto la votazione del mandato al relatore per consentire alle Commissioni interessate di esprimere i pareri di competenza.

La Commissione approva quindi la proposta di conferire al relatore Bergamo mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere eventualmente di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 9,30.

128^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il commissario per l'emergenza idrica della regione Basilicata, dottor Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Commissario per l'emergenza idrica della regione Basilicata

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente della regione Basilicata, BUBBICO, dopo aver ringraziato la Commissione per l'attenzione che sta rivolgendo al tema dell'emergenza idrica, si sofferma sullo stato di crisi che interessa la Basilicata, regione inserita in un sistema idrico interconnesso che coinvolge anche le regioni Puglia e Calabria. Il progressivo impoverimento nell'accumulo delle risorse idriche, avvenuto negli ultimi anni, sta infatti causando gravi problemi in relazione al consumo umano di acqua e all'uso della stessa nei settori agricoli ed industriali. Per fronteggiare tale situazione la regione attualmente dispone degli strumenti predisposti dall'ordinanza commissariale che hanno permesso di attivare i primi interventi per il recupero di circa 60 milioni di metri cubi di acqua. Tale risultato, però, si è raggiunto attraverso la sospensione dell'attività di produzione idroelettrica in alcune zone della regione, il che ha comportato un relativo costo di compensazione a favore dell'ENEL. Ulteriori interventi hanno riguardato l'avvio di derivazioni lungo il corso dei fiumi Agri e Basento per l'alimentazione di alcuni invasi, nonché attività di recupero delle acque basse nel Metaponto.

Nonostante le operazioni descritte la situazione resta difficile soprattutto per quanto concerne il settore dell'agricoltura, per il quale vige dall'inizio dell'anno una limitazione nell'uso dell'acqua, con conseguente decremento della produzione ortofrutticola e frutticola. I problemi nel settore primario risultano essere aggravati anche dal fatto che gli imprenditori agricoli, al fine di reperire l'acqua stanno perforando il terreno attraverso dei pozzi, così causando un pericoloso abbassamento della falda freatica. La regione Basilicata non è rimasta insensibile di fronte a tale condizione allarmante e ha definito un piano di emergenza per ripristinare le condizioni di bilancio idrico, anche con l'obiettivo di superare talune rigidità gestionali che nel passato hanno impedito di portare gli invasi ai massimi livelli. Tuttavia occorre segnalare che le risorse trasferite dall'ordinanza commissariale restano insufficienti per realizzare tutti gli interventi previsti e in tal senso è auspicabile che il Governo tenga conto di tale situazione nella predisposizione del documento di programmazione economico-finanziaria. In ogni caso, il miglioramento della capacità di reazione di fronte alla prospettiva sempre più realistica di una carenza strutturale delle precipitazioni si potrà conseguire solo con l'adeguamento delle reti idriche, il potenziamento dell'assistenza tecnica ed il sostegno all'agricoltura di qualità.

Il senatore MONCADA LO GIUDICE, dopo aver rilevato che l'intervento del Presidente della regione Basilicata ha confermato la situazione drammatica già illustrata in una precedente audizione dal Presidente della regione Sicilia, coglie l'occasione per avanzare alcune richieste di chiarimento concernenti l'eventuale possibilità di raccogliere le acque sotterranee oltre a quelle meteoriche, lo stato di riempimento delle dighe e lo stato delle strutture di contenimento. Ulteriori delucidazioni dovrebbero essere fornite anche per quanto concerne il progetto di ingegnerizzazione

del sistema idrico e sugli effetti negativi che potrebbe aver prodotto il blocco delle centrali elettriche.

Dopo aver espresso il proprio apprezzamento per l'accento fatto al sostegno a favore dell'agricoltura di qualità, conclude auspicando che si possa concretizzare lo sforzo di sensibilizzazione necessario a far sì che nell'opinione pubblica si diffonda una migliore cultura nell'uso di un bene prezioso come l'acqua.

Il senatore COVIELLO ritiene che il Presidente della regione Basilicata abbia dato un quadro realistico della situazione, resa ancor più grave dalla condizione drammatica nella quale versano le comunità locali, che non solo vivono il problema della limitatezza delle risorse idriche, ma che stanno anche attuando forme di proteste clamorose come quella di alcuni agricoltori che stanno cercando di bloccare le condutture che distribuiscono l'acqua potabile. Dopo aver considerato che il quadro descritto necessita di interventi immediati, avanza alcune richieste di chiarimento in ordine al ruolo di intermediazione che il Governo può assumere nell'ambito dell'accordo di programma tra la regione Puglia e la regione Basilicata per la distribuzione delle risorse. Inoltre, sarebbe interessante ascoltare l'opinione del Presidente della regione Basilicata anche in relazione ai problemi che si stanno incontrando nella gestione dell'acquedotto pugliese e degli altri enti di irrigazione. Infine, chiede quali programmi specifici sono stati attivati per risolvere il problema dell'infangamento delle dighe e per consentire il recupero delle acque reflue.

Il senatore PONZO, dopo aver ringraziato il presidente Bubbico per i dati forniti alla Commissione, osserva che peraltro informazioni abbastanza puntuali erano state ricavate dal bilancio idrico delle diverse regioni italiane illustrato qualche settimana fa dal ministro Lunardi. Chiede poi chiarimenti sulla situazione degli invasi e della rete idrica della Basilicata ricordando che oltre il 30 per cento dell'acqua immessa nella rete stessa si disperde a causa dell'obsolescenza delle condotte. È evidente allora che qualsiasi programma di interventi non può prescindere dall'esigenza di eliminare le perdite. D'altra parte, se venissero realizzate tutte le opere infrastrutturali previste dalla delibera del CIPE, molti problemi potrebbero essere risolti, come pure intervenendo sui criteri con i quali si procede all'erogazione dell'acqua ai consorzi di bonifica. Altri interventi potrebbero essere fatti utilizzando adeguatamente le acque reflue, in modo da poter destinare le acque di qualità ad uso potabile.

Il presidente BUBBICO risponde ai senatori intervenuti ricordando che le risorse idriche della Basilicata sono di origine prevalentemente meteorica, non mancando peraltro pozzi realizzati in condizione di sicurezza e sostenibilità ambientale. In particolare, non è stata consentita la realizzazione di pozzi in prossimità delle coste, proprio per non deteriorare le falde con infiltrazioni di acqua salmastra. Fra gli interventi da promuovere vi sono sicuramente quelli di carattere manutentivo idraulico-forestale,

volti ad evitare il fenomeno di sversamento di materiale solido negli invasi; tali opere, peraltro, necessitano di adeguate risorse finanziarie per reperire le quali potrebbe essere utile un accordo di programma con la regione Puglia.

Per quanto riguarda i rapporti con questa ultima regione, si pone un problema assai delicato, in quanto la Basilicata, come è noto, trasferisce ingenti quantità di acqua alla Puglia che però non sostiene i costi di gestione a carico della Basilicata. Oltre tutto, mentre l'economia della Lucania si basa ancora in modo notevole sull'agricoltura, la Puglia beneficia di un forte flusso turistico, per cui le risorse idriche cedute dalla prima vengono sostanzialmente sottratte al settore primario per essere dirottate a favore dell'industria turistica pugliese. Ciò perché viene data priorità all'uso potabile dell'acqua rispetto agli usi agricoli e industriali.

D'altra parte non v'è dubbio che i maggiori risultati in termini di risparmio idrico non possono che essere conseguiti intervenendo sull'erogazione in favore del settore agricolo, ma è importante che non ci si basi su logiche emergenziali ma sull'obiettivo di creare condizioni di equilibrio permanente. Ciò può essere fatto ammodernando, da un lato, le reti di distribuzione e dando, dall'altro, direttive agli operatori in modo da effettuare le operazioni di irrigazione nel modo più appropriato, utilizzando al meglio le risorse disponibili, fermo restando che i costi dell'emergenza non possono essere certo scaricati su una categoria, quella degli agricoltori, che già attraversa un periodo di grande difficoltà.

Certo è che l'attenzione del Governo non si è appuntata sul settore agricolo; in tale situazione, risorse idriche potrebbero essere recuperate utilizzando le acque reflue, da destinare all'uso industriale, in modo da poter liberare acque pregiate per uso potabile. Fornisce quindi al senatore Ponso chiarimenti sulle strutture di Collandrino e di Castelluccio inferiore e conclude sottolineando l'esigenza di puntare, in futuro, su un'efficiente gestione e su una puntuale manutenzione del servizio e delle strutture idriche.

Il presidente NOVI ringrazia il presidente Bubbico per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

Presidenza del Presidente
Francesco Maria AMORUSO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dottor Aldo Smolizza

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione del dottor Aldo Smolizza, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS*. Avverte che il dottor Smolizza è accompagnato dal dottor Leonardo De Vito Franceschi, *responsabile della struttura tecnico-organizzativa del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS* e dal dottor Andrea Penitenti, *responsabile dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio di indirizzo e Vigilanza*.

Il dottor Aldo Smolizza, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS*, svolge un'ampia relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, il deputato Lino DUILIO (MARGH-U) ed il senatore Antonio Pizzinato (DS-U).

Risponde il dottor Aldo Smolizza, *presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS*, fornendo ulteriori precisazioni e osservazioni.

Il deputato Francesco Maria AMORUSO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

35^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

(1506) DEL TURCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento: parere di nulla osta con osservazioni.

(1508) RIPAMONTI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali*: parere di nulla osta con osservazioni.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

91^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 15.

(406) MAGNALBÒ. – *Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(621) PASTORE ed altri. – *Nuove norme in materia di usi civici*

(653) MANFREDI ed altri. – *Usi civici*

(1131) DI SIENA ed altri. – *Disposizioni in materia di riordino di usi civici*

(1183) VICINI e GIOVANELLI. – *Usi civici*

(1241) BONATESTA. – *Legge quadro in materia di usi civici e proprietà collettive*

(Parere alle Commissioni riunite 2^a e 13^a su testo unificato. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica)

Il relatore ZORZOLI fa presente che si tratta del testo proposto dalle Commissioni 2^a e 13^a riunite per i disegni di legge nn. 406, 621, 653, 1131, 1183 e 1241, concernente beni collettivi e diritti d'uso civico. Per quanto di competenza, segnala che il provvedimento sembra complessivamente disporre nuovi o maggiori oneri permanenti, quantificati in 1.500.000 euro, a fronte di una copertura finanziaria (articolo 17) solo triennale. Ciò premesso, occorre comunque avere conferma della congruità della quantificazione degli oneri stessi, valutando l'opportunità di chiedere, a tal fine, la predisposizione dell'apposita relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO si esprime in senso conforme alle valutazioni formulate dal relatore.

La Sottocommissione, quindi, su proposta del relatore ZORZOLI, delibera di chiedere la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

La seduta termina alle ore 15,05.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2002

30^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Betta, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 2^a Commissione:

(1259) *COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 8^a Commissione:

(1406) *Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»:* parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

(636) *BATTISTI ed altri. – Norme per l'accesso alla psicoterapia:* rinvio dell'emissione del parere;

(1388) *TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000 del 16 dicembre 1999:* rinvio dell'emissione del parere.

